



COMUNE DI TREDOZIO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA in 1^ CONVOCAZIONE

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE per L'ANNO 2016.-

L'anno **duemilaSEDICI**, addì **TRENTA (30)** del mese di **APRILE** alle ore **15,30** nella Sala delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
VIETINA SIMONA	X	
PIERAZZOLI DOMENICO	X	
CIANI STEFANIA	X	
VALMORI SARA		X (A.G.)
LIVERANI DAVIDE	X	
BARONI CLAUDIA		X (A.G.)
RICCI FAUSTO	X	
CHECCUCCI LISI PAOLO	X	
NANNINI SILVIA	X	
VERSARI PIER LUIGI	X	
CASTRONOVO COSIMO		X (A.G.)
	8	3

(**) Entrato nel corso della seduta consiliare (*) Uscito nel corso della seduta consiliare

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Pamela Costantini** .

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione , la **dr.ssa VIETINA SIMONA, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA .

A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: Ricci Fausto, Ciani Stefania e Versari Pier Luigi.

Il Sindaco illustra l'argomento: "si confermano tariffe e detrazioni già confermate lo scorso anno sono quindi uguali a quelle del 2014"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

VISTO quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU di seguito elencato:

a) Comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; *riduzione del 50%* per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

b) Comma 13: Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "

c) Comma 25: Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:"25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato."

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati" "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

e) Commi 53 e 54: *riduzione del 25%* di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato. "53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U n.254 del 31 ottobre 2015 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali sia differito al 31 marzo 2016;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato in G.U n.55 del 07 marzo 2016 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali sia differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 27/07/2015 avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 PER L'ANNO 2015"

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2015 con l'atto sopra richiamato;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con atto C.C. n.27 del 24/04/2014;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA' resa nei modi di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..."*.
2. Di **approvare e confermare** pertanto, le aliquote così come deliberate per l'anno 2015:
 - aliquota ridotta per abitazioni principali ed equiparate (ex lege e per regolamento comunale) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,35 per cento;
 - aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché effettivamente destinati all'esercizio di attività economiche, commerciali, industriali e artigianali, pari allo 0,8 per cento;
 - aliquota per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari allo 1,06 per cento.
3. Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. Di dare atto che non è più dovuta l'IMU per i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Tredozio;
5. Di confermare i vigenti regolamenti per quanto compatibili in materia di tributi e sanzioni;
6. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
7. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.
8. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016 esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata identica votazione

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione:

Il Responsabile area finanziaria

dr.ssa Pamela Costantini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di deliberazione:

non necessita di copertura finanziaria;

ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile

Il Responsabile area finanziaria

dr.ssa Pamela Costantini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Simona Vietina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Costantini dr.ssa Pamela

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 D.Lgs.n.267/2000.

IL RAGIONIERE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, **5.05.2016**

Il Responsabile
F.to Baroni Paola

=====

La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000)

Lì,

Il Responsabile
Baroni Paola

=====

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì **5.05.2016**

Il Responsabile
Baroni Paola

=====

La suestesa deliberazione:

X E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000)

X E' divenuta esecutiva il **15.05.2016** ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000

Tredozio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

